





## CORSO DI PREPARAZIONE AGLI ESAMI DI STATO IIa SESSIONE 2013

Etica e Pratica Professionale dell'Ingegnere

Sala "De Angelis" - Ordine Ingegneri Salerno 10 Dicembre 2013

#### Saluti

Dott.	Ing.	Michele	Brigante
-------	------	---------	----------

Dott. Ing. Roberto Corvino

Prof. Ing. Leonardo Cascini

Prof. Ing. Eugenio Pugliese Carratelli - Presidente Commissione Esami di Stato 2013

Dott. Ing. Antonio Masturzo

Dott. Ing. Claudia Zambrano

- Presidente Ordine Ingegnerii Salerno
- Vice Presidente Ordine Ingegnerii Avellino
- Coordinatore Direttorii Dipartimentii Ingegneria Univ. Salerno
- Direttore Corso Preparatorio Esami di Stato
- Presidente Commissione Giovanii



#### **AGENDA**



- Gli Ingegneri Indici nazionali;
- La Professione di Ingegnere Aspetti fondamentali;
- Norme di Etica e Competenze Professionali;
- Le recenti modifiche introdotte dalla riforma degli ordinamenti professionali (Dpr 137/2012);
- I tasselli mancanti della riforma e prospettive future.







Gli ingegneri:

sempre più numerosi,

ma con redditi sempre più bassi



Lezione di Etica


Stato di Ingegnere

Corso Preparatorio agli Esami di

### Ingegneri iscritti agli Ordini Serie 2007-2013 (Fonte CNI)








### Redditi professionali degli ingegneri







# La professione di Ingegnere



- Le professioni Intellettuali
- Oggetto della Professione di Ingegnere
- Ordinamenti Professionali
- Organi di Governo della Categoria



### Le professioni intellettuali



 Le professioni intellettuali sono caratterizzate dall'esercizio abituale di un'attività diretta al compimento di atti e alla prestazione di servizi a favore di terzi per la quale è richiesto un elevato grado di preparazione nonché il rispetto di un codice etico.



### Oggetto della professione



La professione dell'ingegnere interessa l'intera economia e pertanto l'intera vita dell'uomo. Ogni cosa che ci circonda è opera diretta o indiretta, parziale o totale di un ingegnere che ha ideato, progettato, diretto, comunque seguito nella loro realizzazione ad esempio la casa ed il suo arredamento, la strada, i mezzi di trasporto, la produzione di energia, le telecomunicazioni, gli strumenti dell'informatica fino alle più sofisticate opere di bioingegneria. Nell'ambito dell'azione dell'ingegnere ricade pertanto tanta parte della nostra vita, della nostra salute e della nostra sicurezza nonché la tutela globale dell'ambiente.



### Oggetto della professione



La professione di ingegnere ha un notevole impatto sociale. La sua attività ha una valenza di pubblico interesse (C.P. art. 359).

Il suo operato deve sempre essere svolto con

- 1. Diligenza
- 2. Prudenza
- 3. Perizia

(Codice Civile artt.1228 –2049 –2232)



## Tutela della professione Regolamentazione



La rilevanza economica e sociale della professione dell'ingegnere richiede che essa venga regolamentata sul piano normativo e venga sorretta da una deontologia sul piano dell'etica. La regolamentazione comporta l'istituzione di organismi (in Italia gli Ordini) che provvedano alla tutela del titolo ed alla vigilanza sull'attività professionale. La regolamentazione della professione però non è sufficiente: quando sono in gioco valori come la vita, la salute, la sicurezza delle persone deve esistere una

#### **DIRETTIVA ETICA**

che deve derivare da un codice deontologico.



#### Ordinamenti Professionali



regolamentazione della professione di ingegnere La unitamente a quella di architetto risale alla Legge n. 1395 del 1923 ed al Regolamento del 1925,. L'avvento delle Regioni, l'attribuzione costituzionale alle stesse di una competenza concorrente sulle professioni, affidamento per Legge agli Ordini di nuovi poteri in materia disciplinare e di sicurezza, la tutela del titolo e l'applicazione delle direttive europee hanno modificato ed ampliato notevolmente il campo d'azione degli Ordini stessi che recentemente si è esteso anche alla formazione e all'aggiornamento professionale continuo e permanente D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2012



#### ALBO PROFESSIONALE



L'albo professionale dell'Ordine degli Ingegneri viene suddiviso in due sezioni, la <u>sezione A</u> cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea specialistica (quinquennale) e la <u>sezione B</u> cui si accede, pure previo esame di Stato, con il titolo di laurea (triennale). Ciascuna sezione viene ripartita nei seguenti tre settori: <u>civile e ambientale, industriale e dell'informazione</u> in relazione allo specifico percorso formativo degli iscritti. Il titolo professionale degli iscritti nella sezione B sarà specificato con l'aggiunta <u>"iunior"</u>. (DPR 328/2001)



#### Settori dell'Albo



"Il professionista iscritto in un settore non può esercitare le competenze di natura riservata attribuite agli iscritti ad uno o più altri settori della stessa sezione, ferma restando la possibilità di iscrizione a più settori della stessa sezione, previo superamento del relativo esame di Stato". L'art. 49 del DPR 328/2001 prescrive che "gli attuali appartenenti all'Ordine degli Ingegneri vengono iscritti nella sezione A nonché nel settore o nei settori, per il quale ciascuno di essi dichiara di optare". (DPR 328/2001)



# Organi di governo della categoria: ASSEMBLEA - CONSIGLIO



Organo fondamentale dell'Ordine a norma degli artt. 26, 27 e 28 del Regolamento è <u>l'Assemblea degli iscritti</u> le cui adunanze sono <u>ordinarie</u> per l'approvazione dei bilanci e per l'elezione del Consiglio e <u>straordinarie</u> in tutti gli altri casi.

I compiti fondamentali del Consiglio concernono:

- la disciplina degli iscritti e l'irrogazione dei provvedimenti disciplinari (fino all'entrata in vigore dei Consigli di Disciplina);
- la tutela del titolo;
- il contributo annuale di iscrizione;
- la tariffa professionale per quanto non previsto dalla tariffa nazionale;
- la formulazione di pareri alle pubbliche amministrazioni su argomenti attinenti la professione.



# Organi di governo della categoria CONSIGLIO



#### Funzione designativa dei Consigli:

- l'indicazione di terne di professionisti tra i quali scegliere il collaudatore di opere in c.a. o metalliche eseguite in proprio da un costruttore ai sensi dell'art. 7 della Legge 05.11.1971 n. 1086;
- l'indicazione di terne di professionisti richieste da Amministrazioni pubbliche entro le quali scegliere membri di Commissioni e collaudatori tecnico-amministrativi e funzionali di opere realizzate dalle stesse;
- la designazione di membri di Commissioni arbitrali ove prevista dai capitolati o da contratti;
- l'assistenza al Presidente del Tribunale per l'iscrizione di ingegneri nell'Albo dei consulenti tecnici;
- la designazione di membri della Commissione per gli esami di Stato.



## ORGANI DI GOVERNO CONSIGLIO



#### Il Consiglio elegge al suo interno:

- Il Presidente, che convoca il Consiglio, ne stabilisce l'ordine del giorno, e rappresenta legalmente l'Ordine; dà inoltre attuazione alle delibere del Consiglio;
- Il Segretario, che cura la stesura dei verbali delle riunioni di Consiglio e la corrispondenza;
- Il Tesoriere, che gestisce la cassa dell'Ordine Funzioni del Consigliere:
- Partecipa alle riunioni del Consiglio, delle Commissioni alle iniziative e svolge attività connesse alle deleghe ricevute.

#### Deleghe ai Consiglieri:

- Vice presidente/i; vice Segretario/i; Vice Tesoriere/i.
- Rif. Regolamento del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno approvato nella seduta del 22 maggio 2006



## Organi di governo della categoria: Ordini



In tempi recenti i Consigli hanno assunto spesso posizione in merito a norme e regolamenti locali, regionali e nazionali mirando a tutelare nel contempo l'interesse pubblico e quello della categoria. Significativo è l'orientamento di molti Ordini a intervenire in particolare con osservazioni in sugli **strumenti urbanistici** pubblicazione comunali. Particolare interesse pongono oggi i Consigli degli Ordini degli ingegneri in tema di concorsi e di affidamento di incarichi pubblici nonché in tema di aggiornamento professionale. Concludendo si deve rilevare come la dottrina giurisprudenza riconoscano all'Ordine la natura giuridica di Ente di Diritto Pubblico non economico attese le finalità di pubblico interesse che persegue in connessione con l'attività professionale degli iscritti che ha evidente riflesso nei confronti della collettività.



# Organi di governo della categoria: Federazioni



L'istituzione delle Regioni a statuto speciale nel 1948 e delle Regioni a statuto ordinario tra il 1972 ed il 1977 ha avviato un decentramento amministrativo e legislativo che interessa da vicino l'attività professionale. Le Regioni, infatti, hanno competenza in campo urbanistico e recentemente anche quella concorrente in campo di regolamentazione delle professioni. Per soddisfare le conseguenti esigenze degli Ordini provinciali si sono costituite in epoche diverse e in forma libera non regolamentata per Legge le Federazioni o Consulte regionali.



# Organi di governo della categoria: Federazioni



Pur presentando struttura organizzativa diversa da Regione a Regione le Federazioni hanno assunto alcuni fondamentali compiti comuni quali:

- esprimere pareri e assumere iniziative presso gli organi regionali ed anche nazionali in relazione a Leggi e regolamenti che interessano la professione;
- coordinare le iniziative di carattere regionale dei diversi Ordini provinciali intervenendo in sede regionale in rappresentanza della categoria;
- intervenire in sede regionale ed in concorso con il C.N.I. per la tutela del titolo e per la dignità professionale dell'ingegnere libero professionista e dipendente;
- costituire Commissioni di studio per i problemi regionali che interesano la categoria;
- designare i rappresentanti della categoria nelle varie sedi e rappresentanze regionali.



DI AVELLINO

## Organi di governo della categoria: Federazioni



L'organo deliberante della Federazione della Regione Campania è il Consiglio costituito dai Presidenti degli Ordini provinciali e da un consigliere per ciascun Ordine. Tralasciando ogni altro particolare di natura statutaria si può affermare concludendo la rilevante importanza assunta dalle Federazioni regionali per le quali si auspica a breve il riconoscimento legale.



## Organi di governo della categoria: CNI



il <u>Consiglio Nazionale Ingegneri</u> come quello delle altre professioni "protette" è stato istituito ed è stato regolamentato dal già citato Decreto Legislativo Luogotenenziale 23.11.1944 n. 382 ove peraltro è indicato con la primitiva denominazione di Commissione centrale.

Il Consiglio Nazionale come prescrive l'art. 10 del citato Decreto Lgt. È composto di <u>quindici membri</u> eletti dai Consigli degli Ordini ai quali spetta, come afferma l'art. 11, un numero di voti correlato al numero degli iscritti ai singoli Ordini. Il Consiglio è costituito presso il Ministero di Giustizia, dura in carica <u>cinque anni</u> ed elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il tesoriere, come dispone l'art. 14.

I membri del Consiglio Nazionale debbono essere iscritti all'Albo, sono rieleggibili e non possono far parte dei Consigli provinciali.



## Organi di governo della categoria: CNI



Il Consiglio Nazionale ha <u>compiti rappresentativi e</u> <u>consultivi</u>: fornisce <u>parere</u> sui progetti di Legge e di regolamenti che riguardano la professione ed inoltre, a richiesta del Ministero di Giustizia, fornisce <u>interpretazioni</u> di Leggi e regolamenti pure riguardanti la professione. In relazione all'enorme sviluppo legislativo e normativo di interesse diretto e indiretto della professione di ingegnere avvenuto negli ultimi anni l'attività del Consiglio Nazionale in questo settore si è notevolmente dilatata estendendosi anche al campo sempre più vasto ed innovativo delle direttive europee.

Il Consiglio Nazionale ha altresì una <u>funzione</u> <u>giurisdizionale</u> importante ed eccezionale sotto il profilo giuridico. Può infatti essere interposto ricorso al Consiglio Nazionale in materia di elezione dei Consigli provinciali degli Ordini ed in genere contro i provvedimenti adottati dai Consigli stessi in particolare quelli relativi alle iscrizioni ed ai procedimenti disciplinari.



## Organi di governo della categoria: CNI




Peraltro non è ammissibile il ricorso al Consiglio Nazionale contro le delibere adottate in materia di liquidazione parcelle trattandosi in tal caso di semplici "pareri"che possono solo essere sottoposti all'esame del Giudice ordinario il quale può discostarsi dal contenuto di tali pareri e disattenderne il merito. La trattazione dei ricorsi avanti al Consiglio Nazionale regolamentata dal Decreto del Ministro di Giustizia 01.10.1948.Nell'ambito di un naturale ampliamento dei propri compiti il Consiglio Nazionale ha attivato <u>l'Assemblea</u> Nazionale dei Presidenti, peraltro potere senza deliberativo, nonché la rappresentanza degli ingegneri italiani negli organismi di categoria europei e internazionali.



## Norme di Etica e Competenze Professionali



- Norme di Etica
- Il codice "etico" approvato dal C.N.I.
- Competenze Professionali
  - Laureati Specialisti
  - Laureati Triennali





#### Norme di etica



#### Concetto di Etica:

- Etimologicamente indica un costume, una consuetudine, una abitudine.
- Comunemente viene ad essa attribuita una valenza di ordine morale.
- Il concetto di "Bene"o "Male"nella filosofia moderna ha un valore soggettivo, relativo e contingente.

L'etica professionale si pone dunque l'obiettivo di disciplinare il comportamento dell'ingegnere al fine di garantire che il suo operato non si scontri con gli interessi delle figure con le quali è in rapporto e che la sua azione si svolga alla luce di principi come la correttezza, l'onestà e la giustizia.





Il codice si sviluppa in sei titoli fondamentali:

- 1. Principi Generali;
- 2. Rapporti con l'Ordine;
- 3. Rapporto con i Colleghi;
- 4. Rapporto con il Committente;
- 5. Rapporto con la Collettività e l'Ambiente;
- 6. Disposizioni finali.







#### Principi Generali:

- La professione di Ingegnere deve essere esercitata nel rispetto delle leggi dello Stato Italiano
- 1. L'ingegnere deve rispettare le norme del codice deontologico
- 2. Le norme si applicano sia per attività saltuaria che continuativa
- 3. L'ingegnere adempie agli impegni assunti con cura e diligenza
- 4. <u>L'ingegnere rifiuta di accettare incarichi per i quali ritenga</u> <u>di non avere adeguata preparazione</u>
- 5. L'ingegnere sottoscrive solo le prestazioni professionali che abbia personalmente svolto
- 6. L'ingegnere deve costantemente migliorare ed aggiornare la propria competenza

#### Rapporti con l'Ordine:

- 1. Obbligo della collaborazione con l'Ordine
- 2. Obbligo di presentarsi di fronte al Consiglio
- 3. Obbligo di fornire i chiarimenti richiesti
- 4. Adeguamento alle deliberazioni del Consiglio





#### Rapporti con i Colleghi:

- 1. Lealtà e correttezza verso i colleghi al fine di affermare anche la comune cultura ed identità
- Stessi principi verso altri professionisti esercenti attività intellettuale o che abbiano connessione con la professione di ingegnere
- 3. Astensione da critiche denigratorie (non motivate)
- 4. Divieto di ricorrere a mezzi incompatibili alla dignità della sua professione.

#### Rapporti con il Committente:

- 1. Il rapporto è di natura fiduciaria
- 2. Affermazione dei principi di lealtà e correttezza
- 3. L'ing. è tenuto al segreto professionale e alla riservatezza
- 4. La retribuzione deve avvenire secondo le norme vigenti
- 5. Deve salvaguardare il decoro (ex. Art.2233 c.c.)
- 6. Deve evitare situazioni in cui si configuri un conflitto di interessi: compensi ricevuti da terzi, scelte progettuali che possono avvantaggiarlo sotto una qualunque forma, etc...





#### Rapporti con la Collettività e l'Ambiente:

- 1. Tutela della vita e salvaguardia della salute altrui
- 2. Evitare di arrecare danni all'ambiente
- 3. Rispetto dei beni culturali, storici, architettonici e dell'ambiente
- 4. Massima valorizzazione delle risorse naturali
- 5. Minimo spreco delle risorse energetiche
- 6. Partecipazione alla vita sociale

#### Norme di Attuazione:

#### Incompatibilità:

- 1. Incarichi al fianco di altri in cui si configuri un conflitto di interessi
- 2. Abuso di potere
- 3. Esercizio della libera professione in contrasto con altre norme che lo vietino
- 4. Partecipazioni a concorsi le cui condizioni siano state considerate dall'Ordine pregiudizievoli ai diritti o al decoro della professione di ingegnere



## Competenze professionali INGEGNERE



Le competenze dell'ingegnere sono tuttora sostanzialmente definite dall'art. 51 del Regolamento di cui al R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 che afferma: "Sono di spettanza della professione di ingegnere, il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente o indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo".

Come si rileva le competenze sono vastissime e molto genericamente definite peraltro naturalmente non inclusive di alcuni settori sorti sviluppatisi in tempi successivi.

Tali circostanze hanno dato luogo a frequenti conflitti di competenza con gli architetti e sopratutto con i geometri cui hanno fatto seguito numerosi pronunciamenti, talora contrastanti, dell'Autorità Giudiziaria.



## Competenze professionali ARCHITETTO



Per quanto riguarda la delimitazione delle competenze degli ingegneri nei confronti degli architetti si richiama quanto disposto dall'art. 52 del già citato Regolamento di cui al R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 che afferma: "Formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative. Tuttavia le opere di edilizia civile, che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla Legge 20 giugno 1909 n. 364 per l'antichità e le belle arti (trattasi della Legge sulla protezione delle cose d'interesse storico, artistico, archeologico ora Legge 1°giugno 1939 n. 1089), sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere".

Sono ovviamente esclusi dalle competenze dell'architetto gli impianti, le infrastrutture (strade, acquedotti, fognature, ecc.) ed in genere tutto quanto esula dal campo dell'ingegneria civile.



## Competenze professionali GEOMETRA - PERITO



Per esaminare invece dettagliatamente i limiti di competenza dei **geometri** si fa riferimento al R.D. 11 febbraio 1929 concernente la regolamentazione per la relativa professione. L'art. 16 di detto Decreto specifica, infatti, dettagliatamente le funzioni che possono svolgere i geometri, mentre il successivo art. 18 precisa le numerose funzioni che sono comuni agli ingegneri civili ai quali viene riconosciuta inoltre la facoltà di compiere la stima dei fondi e delle aree nonché la stima delle servitù rurali e dei danni ai fabbricati. Si ritiene peraltro opportuno segnalare i quattro principali motivi di contrasto tra ingegneri e geometri.

Anzitutto il concetto di "modeste costruzioni civili" che da tempo la Giurisprudenza ha inteso interpretare non tanto in senso quantitativo quanto in senso qualitativo.

In secondo luogo riguardo alle <u>opere con struttura metallica o in cemento</u> <u>armato</u> per le quali ugualmente in giurisprudenza è stato acquisito il principio secondo cui sono escluse dalla competenza dei geometri (e dei periti) e sono riservate alla competenza degli ingegneri e degli architetti.

In terzo luogo i <u>fabbricati industriali</u> che rientrerebbero nelle competenze del geometra solo nel caso di edifici ad uso agricolo di limitata importanza. In quarto luogo i <u>piani particolareggiati urbanistici</u> di limitata estensione per i quali le competenze dei geometri sono state quasi costantemente escluse dalla giurisprudenza anche da quella del Consiglio di Stato.



## Competenze professionali INGEGNERI E SETTORI



Attività che formano oggetto della professione dell'ingegnere sono fissati dal DPR 328/2001:

- per il <u>settore "ingegneria civile e ambientale"</u>: la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di opere edili e strutture, infrastrutture, territoriali e di trasporto, di opere per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione, di opere geotecniche, di sistemi e impianti civili e per l'ambiente e il territorio;
- per il <u>settore "ingegneria industriale</u>": la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di macchine, impianti industriali, di impianti per la produzione, trasformazione e la distribuzione dell'energia, di sistemi e processi industriali e tecnologici, di apparati e di strumentazioni per la diagnostica e per la terapia medico-chirurgica;
- per il <u>settore "ingegneria dell'informazione"</u>: la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo e la gestione di impianti e sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni.



## Competenze professionali INGEGNERI E SEZIONI



Il comma 2 dell'art. 46 del DPR 328/01 precisa che per gli iscritti nella sezione A cioè per gli ingegneri specialistici (quinquennali), restando confermate, sempre ripartite tra i tre settori, le competenze stabilite dalla vigente normativa, ne formano particolare oggetto quelle attività che <u>implicano l'uso di metodologie avanzate innovative o sperimentali nella progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di strutture, sistemi e processi complessi e innovativi.</u>

Per le opere edilizie, per le macchine e per gli impianti, nonché per gli impianti ed i sistemi elettronici e per le automazioni, la generazione, la trasmissione e l'elaborazione delle informazioni <u>è previsto per gli ingegneri iunior esclusivamente il concorso e la collaborazione mentre per le corrispondenti opere, macchine e impianti di tipologia semplice e ripetitiva da realizzarsi con uso di metodologie standardizzate <u>è prevista una competenza piena</u>.</u>

Per quanto attiene il settore dell'ingegneria civile e ambientale si ritiene che le competenze degli ingegneri iunior si estendano alle opere infrastrutturali (strade, fognature, acquedotti, ecc.) peraltro entro i limiti già esposti.



## Competenze professionali INGEGNERI IUNIOR



- Il comma 3 del precitato art. 46 del DPR 328/01 indica che formano oggetto delle competenze professionali degli iscritti nella sezione B cioè degli ingegneri iunior (triennali) le seguenti attività suddivise per i tre settori:
- a) per il settore "ingegneria civile e ambientale":
- 1. le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie;
- 2. la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate;
- 3. i rilievi diretti e strumentali sull'edilizia attuale e storica e i rilievi geometrici di qualunque natura;
- b) per il settore "ingegneria industriale":
- le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di macchine e impianti, comprese le opere pubbliche;



## Competenze professionali INGEGNERI IUNIOR



- 2. i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti macchine e impianti;
- le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o di singoli componenti di macchine, di impianti e di sistemi, nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva;

#### c) per il settore "ingegneria dell'informazione":

- 1. le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di impianti e di sistemi elettronici, di automazioni e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni;
- 2. i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti impianti e sistemi elettronici; le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o componenti di impianti e di sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni, nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva.



#### IL REGOLAMENTO SULLA RIFORMA



Il regolamento (Dpr 137/2012) recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148

è in vigore dal 15 Agosto 2013

Il Governo ha recepito tutte le richieste di modifica/integrazione chieste dalle rappresentanze dei professionisti dell'area tecnica (CNI in particolare)





### DPR Riforma Professionale

Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 - (G.U. n. 189 del 14 agosto 2012)





### Capo I - Disposizioni generali

- Art. 1. Definizione e ambito di applicazione
- Art. 2. Accesso ed esercizio dell'attività professionale
- Art. 3. Albo unico nazionale
- Art. 4. Libera concorrenza e pubblicità informativa
- Art. 5. Obbligo di assicurazione
- Art. 6. Tirocinio per l'accesso
- Art. 7. Formazione continua
- Art. 8. Disposizioni sul procedimento disciplinare delle professioni regolamentate diverse da quelle sanitarie



# AMBITO DI APPLICAZIONE (ART.1)



Il regolamento è circoscritto alle **professioni** regolamentate e ai relativi **professionisti**.

«Professione regolamentata» è l'attività (...) il cui esercizio è consentito solo a seguito d'iscrizione in ordini o collegi (...);



### ACCESSO ED ESERCIZIO ATTIVITA' PROFESSIONALE (ART.2)



#### **INSERITO RIFERIMENTO ART.33 COST**

Ferma la disciplina dell'esame di Stato prevista (...) all'articolo 33 della Costituzione, (...) l'accesso alle professioni regolamentate è libero. Sono vietate limitazioni alle iscrizioni agli albi professionali (...) non fondate (...) sul riconoscimento dei titoli previsti dalla legge per la qualifica e l'esercizio professionale (...). L'esercizio della professione è libero e fondato sull'autonomia e indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnico (...)



# ALBO UNICO NAZIONALE (ART.3)



#### NASCE L'ALBO UNICO NAZIONALE E L'ANNOTAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

- •Gli albi territoriali (...), tenuti dai rispettivi consigli (...), sono pubblici e recano l'anagrafe di tutti gli iscritti, con l'annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti.
- •L'insieme degli albi territoriali di ogni professione forma l'albo unico nazionale degli iscritti, tenuto dal consiglio nazionale competente. I consigli territoriali forniscono (...) ai consigli nazionali tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'aggiornamento dell'albo unico nazionale.



# ALBO UNICO NAZIONALE (ART.3)



- GLI ORDINI PROVINCIALI DEVONO INDICARE NEGLI ALBI PUBBLICI DEGLI ISCRITTI ANCHE GLI EVENTUALI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI A LORO CARICO
  - I CONSIGLI TERRITORIALI DEVONO TRASMETTERE AI CONSIGLI NAZIONALI TUTTE LE INFORMAZIONI PER COSTITUIRE <u>ALBO</u> <u>UNICO NAZIONALE</u>



### CONCORRENZA E PUBBLICITÀ (ART.4)



#### PUBBLICITA' INFORMATIVA E' LIBERA

- •1. E' ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l'attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione (...) e i compensi richiesti per le prestazioni.
- •2. La pubblicità (...) dev'essere (...) veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non dev'essere equivoca, ingannevole o denigratoria.
- 3. La violazione della disposizione (...) costituisce illecito disciplinare.



# CONCORRENZA E PUBBLICITÀ (ART.4)



- PER GLI ISCRITTI DIVENTA POSSIBILE PUBBLICIZZARE IL COSTO DELLA PRESTAZIONE
  - PER CNI AGGIORNAMENTO CODICE DEONTOLOGICO (introduzione nuove sanzioni per quest'ambito)







#### RC PROFESSIONALE OBBLIGATORIA DAL <u>15</u> AGOSTO <u>2013</u>

- Il professionista è tenuto a stipulare, (...) idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, (...). Il professionista deve rendere noti al cliente(...) gli estremi della polizza professionale (...).
- La violazione (...) costituisce illecito disciplinare.
- •Al fine di consentire la negoziazione delle convenzioni collettive (...), l'obbligo di assicurazione (...) acquista efficacia decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.





- PER ISCRITTI OBBLIGO STIPULA DAL
  - 15 AGOSTO 2013
- NECESSITA' DI AGGIORNARE CODICE DEONTOLOGICO
- PER CNI NEGOZIAZIONE DI CONVENZIONI COLLETTIVE CON IMPRESE ASSICURATIVE/BROKER

47





- LE POLIZZE DI RC PROFESSIONALE COPRONO I DANNI ARRECATI A TERZI A SEGUITO DI **ERRORI** ED OMISSIONI NELL'EROGAZIONE DEI SERVIZI PROFESSIONALI.
  - IL LORO SCOPO PRINCIPALE E' LA **TUTELA** DEL COMMITTENTE UTENTE.

48







Iscriversi a un albo professionale vuol dire:

svolgere una peculiare funzione con

specifiche responsabilità

che possono essere:

- RESPONSABILITÀ CIVILE;
- RESPONSABILITA' PENALE;
- •RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA.





#### **RESPONSABILITÀ CIVILE**

- (Contrattuale): Questa responsabilità scatta anche se si viola un obbligo contrattuale (il progetto male eseguito o non realizzabile è anche una violazione del contratto stipulato tra committente e ingegnere);
- (Extracontrattuale): Se dal comportamento dell'ingegnere deriva (con dolo o colpa), un danno a qualcuno, questo ha diritto al risarcimento del danno.

### Ovviamente tali responsabilità possono combinarsi tra loro.

Se l'edificio crolla per colpa dell'ingegnere Egli risponde:

- al committente per errore progettuale e/o nella D.L. (responsabilità contrattuale);
- nei confronti dei vicini che hanno subito danni dal crollo (responsabilità extracontrattuale);
- nei confronti della Procura della Repubblica per il reato di disastro colposo, e così via.





#### RESPONSABILITA' PENALE

Conseguente alla violazione di precetti penali e che sfocia in illeciti penali.

#### Ad esempio:

- omicidio colposo per il crollo di un edificio;
- abuso edilizio a cui partecipa il direttore dei lavori;
- false dichiarazioni rese, più o meno consapevolmente (cd Falso innocuo) in sede di predisposizione di DIA, Scia e comunicazioni.

In ambito penale, l'unica tutela assicurativa possibile per il professionista è la <u>tutela legale</u>.





#### RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA

Riguarda violazioni di doveri nei confronti della PA ed è spesso ignorata;

Si tratta soprattutto di **responsabilità per danno erariale**.

L'ingegnere può essere chiamato a risarcire i danni patiti dall'Amministrazione Pubblica a causa del suo comportamento.

Riguarda essenzialmente:

- i liberi professionisti Direttori dei Lavori;
- i Pubblici Dipendenti, solo in caso di dolo o colpa grave.

Nei confronti dei terzi dannegiati risponde La Pubblica Amministrazione che ha facoltà di rivalersi sul professionista, libero o dipendente.





## IL PROFESSIONISTA CON L'INCARICO ASSUME OBBLIGAZIONI E RESPONSABILITA'

LE OBBLIGAZIONI POSSONO ESSERE:

•DI MEZZI
•DI RISULTATO







- Obbligazioni di mezzi: quelle in cui il professionista presta diligentemente la propria opera per raggiungere il risultato, ma non necessariamente lo consegue, perché può essere necessario il concorso di altri fattori non dipendenti da lui.
- Obbligazioni di risultato: quelle in cui la prestazione è costituita proprio dal risultato. In questo caso si configurerà la responsabilità per il solo fatto che un determinato risultato non sia stato raggiunto, a nulla rilevando la condotta e la diligenza impiegate dal professionista.





Esistono, però, molti esempi di in cui i confini tra i tipi di responsabilità si assottigliano

Cassazione (C.Civ., Sez. II, 3.9.2008, n.22129) ha statuito che "La distinzione tra obbligazioni di mezzi ed obbligazioni di risultato non ha rilevanza sul regime di responsabilità del progettista. Pertanto, tale distinzione è ininfluente ai fini della valutazione della responsabilità di chi riceve il compito di redigere un progetto di ingegneria o architettura: il mancato conseguimento dello scopo pratico avuto di mira dal cliente è comunque addebitabile al professionista se è conseguenza di suoi errori commessi nella formazione dell'elaborato, che ne rendano le previsioni inidonee ad essere attuate".





#### DILIGENZA DEL PROFESSIONISTA

Specificità della "diligenza professionale" rispetto alla "diligenza del buon padre di famiglia"

•Ogni professionista dispone di un bagaglio di nozioni tecniche **DIVERSE DA QUELLE DELL'UOMO COMUNE.** 

Proprio in virtù di ciò gli viene commissionata la prestazione;

•La diligenza richiesta al professionista non è solo quella ordinaria del buon padre di famiglia ma è la diligenza professionale commisurata all'attività esercitata.

Se la prestazione prevede la «soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà» la legge (art. 2236 c.c.) prevede un'attenuazione della normale responsabilità, nel senso che il professionista è tenuto al risarcimento del danno unicamente per dolo o colpa grave.

•La prova della particolare difficoltà tecnica è a carico del professionista.





Per orientare gli iscritti nel mondo delle Rc professionali il Cni, per il tramite del Centro Studi, ha predisposto, ad oggi, 4 documenti:

II C.R. 357 Prime indicazioni per orientare gli iscritti(...) alla scelta della polizza di responsabilità professionale

- 1.11 quaderno N.134/2012 L'assicurazione professionale dell'ingegnere;
- 2. Esame comparativo delle principali voci di garanzie delle polizze RC professionali per gli ingegneri proposte da AEC, Assigeco, Gava Broker, Link Broker);
- 3.Esame comparativo delle principali voci di garanzie delle polizze RC professionali per gli ingegneri proposte da AON, CONSULBROKERS e REALE MUTUA



### TIROCINIO (ART.6)



- IL TIROCINIO RESTA OBBLIGATORIO SOLO PER LE PROFESSIONI CHE LO PREVEDONO
- HA UNA DURATA MASSIMA DI 18 MESI
- PUO' ESSERE SVOLTO IN PARTE ALL'ESTERO O ALL'ULTIMO ANNO DI UNIVERSITA'

Il tirocinio professionale è obbligatorio ove previsto dai singoli ordinamenti professionali, e ha una durata massima di diciotto mesi (...). Il tirocinio può essere svolto, in misura non superiore a sei mesi, presso enti o professionisti di altri Paesi (...), può essere altresì svolto per i primi sei mesi (...) in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria.



### TIROCINIO (ART.6)



### TIROCINIO PUO' ESSERE SVOLTO ANCHE SE DIPENDENTI PUBBLICI O PRIVATI

Il tirocinio può essere svolto in costanza di rapporto di **pubblico impiego o**(...) di rapporto di lavoro subordinato **privato**, purché' le (...) discipline prevedano orari di lavoro idonei a consentirne l'effettivo svolgimento (...)



### TIROCINIO (ART.6)



RESA FACOLTATIVA E NON PIU' OBBLIGATORIA LA POSSIBILITA' DI SVOLGERE IL TIROCINIO ATTRAVERSO LA FREQUENZA DI CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso un professionista, può consistere (...) nella frequenza (...), per un periodo non superiore a sei mesi, di specifici corsi di formazione professionale organizzati da ordini (...). Il consiglio nazionale dell'ordine (...) disciplina con regolamento (...): le modalità (...) i contenuti (...) la durata (...) dei corsi di formazione (...)



# TIROCINIO (ART.6)




RESTA UNA OPZIONE

LA CUI INTRODUZIONE PER GLI INGEGNERI

ANDRA' VALUTATA E

MODULATA ATTENTAMENTE.







#### OBBLIGO DI FORMAZIONE CONTINUA PER GLI ISCRITTI

Al fine di garantire la qualità della prestazione professionale (...) ogni professionista ha l'obbligo di curare il (...) costante aggiornamento della propria competenza professionale (...). La violazione dell'obbligo costituisce illecito disciplinare.

I CORSI POTRANNO ESSERE ANCHE TENUTI DA SOGGETTI DIVERSI DAGLI ORDINI MA AUTORIZZATI DA CONSIGLI NAZIONALI E PREVIO PARERE MINISTERO VIGILANTE

I corsi di formazione possono essere organizzati (...) oltre che da ordini e collegi, anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dai consigli nazionali (...)





#### REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEI CONSIGLI

Il consiglio nazionale dell'ordine o collegio disciplina con regolamento (...) entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto:

- le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento (...)
- gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli ordini (...);
- requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento (...);
- il valore del credito formativo professionale quale unità di misura della formazione continua.

Con apposite convenzioni stipulate tra i consigli nazionali e le università possono essere stabilite regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi (...).





ADEMPIMENTI PER ISCRITTI, ORDINI, CNI

•ISCRITTI: OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE CON RELATIVE SANZIONI IN CASO DI INADEMPIMENTO

•ORDINI: ORGANIZZAZIONE DEI CORSI

•CNI: EMANAZIONE REGOLAMENTO DI **DISCIPLINA** FORMAZIONE (ENTRO AGOSTO DI STABILIRE CONVENZIONI FACOLTA' DI CON: UNIVERSITA' PER RICONOSCIMENTO RECIPROCITA' CREDITI (FORMATIVI E UNIVERSITARI); EMANAZIONE REGOLAMENTO PFR CREDITI **FORMATIVI** PROFESSIONALI INTERDISCIPLINARI





L'ASSEMBLEA DEI PRESIDENTI HA APPROVATO L'11 MAGGIO 2013 IL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE CONTINUA DEGLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI INGEGNERI.

IL CNI HA FATTO PROPRIO TALE REGOLAMENTO E L'HA INVIATO AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA CHE HA ESPRESSO (ART. 7, COMMA 3, DPR 137/2013) PARERE FAVOREVOLE, CON ALCUNE OSSERVAZIONI. IL CNI HA ADOTTATO IL REGOLAMENTO, INTEGRATO DALLE MODIFICHE INDICATE DAL MINISTERO, IL 21 GIUGNO 2013.

L'OBBLIGO ENTRERA' IN VIGORE IL 1° GENNAIO 2014.



# PROCEDIMENTI DISCIPLINARI (ART.8)



Presso i consigli dell'ordine o collegio territoriali sono istituiti consigli di disciplina territoriali cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo.(...) sono composti da un numero di consiglieri pari a quello dei consiglieri che (...) svolgono funzioni disciplinari nei consigli dell'ordine (...) presso cui sono costituiti. (...)

I consiglieri componenti dei consigli di disciplina territoriali sono nominati dal presidente del tribunale (...) tra i soggetti indicati in un elenco di nominativi proposti dai corrispondenti consigli dell'ordine (...) l'Elenco (...) è composto da un numero di nominativi pari al doppio del numero dei consiglieri che il presidente del tribunale è chiamato a designare. I consigli di disciplina territoriale restano in carica per il medesimo periodo dei consigli dell'ordine o collegio territoriale (...). I consiglieri dei consigli nazionali dell'ordine o collegio che esercitano funzioni disciplinari non possono esercitare funzioni amministrative. (...)



# PROCEDIMENTI DISCIPLINARI (ART.8)



- Gli iscritti hanno l'obbligo di allegare alla propria candidatura un curriculum vitae, compilato conformemente al modello predisposto dal Consiglio nazionale dell'Ordine/Collegio.
- E' lasciata facoltà al Consiglio territoriale dell'Ordine/Collegio di indicare nei Consigli di disciplina membri esterni, non iscritti all'albo, per un numero complessivo non superiore ad un terzo del totale dei componenti.
- Tali membri esterni possono essere prescelti, previa valutazione del *curriculum* professionale, tra gli appartenenti alle seguenti categorie:
- iscritti da almeno 5 anni agli albi delle professioni regolamentate giuridiche e tecniche;
- esperti in materie giuridiche o tecniche;
- magistrati ordinari, amministrativi, contabili, anche in pensione.



## PROCEDIMENTI DISCIPLINARI (ART.8)



Ove l'Albo sia suddiviso in due sezioni,

- •il numero dei componenti della sezione B dell'Albo deve essere pari a quello presente nel corrispondente Consiglio territoriale dell'Ordine/Collegio.
- •I giudizi disciplinari riguardanti uno o più soggetti iscritti alla Sezione B dell'Albo saranno assegnati d'ufficio al Collegio giudicante nel quale figuri almeno un Consigliere proveniente dalla Sezione B dell'Albo.





L'art. 10, 3° comma della L. n. 183/2011 regolamenta le "Società tra professionisti" (STP) anche "multidisciplinari", con la forma delle:

- Società di persone;
- Cooperative (ma con un numero di soci non inferiori a tre);
- Società di Capitale.





## L'atto costitutivo dovrà prevedere:

- •l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci;
- •l'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni,
- (...) oppure di soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento.





In ogni caso, il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale (...) dei professionisti

deve essere tale da determinare la

**MAGGIORANZA DI DUE TERZI** 

NELLE DELIBERAZIONI O DECISIONI DEI SOCI.







I PROFESSIONISTI CON MENO DI 35 ANNI POTRANNO (all'approvazione del

Regolamento sulle STP)

COSTITUIRE **DELLE STP ADOTTANDO** 

LA FORMA DELLE SRL SEMPLIFICATE







#### LE «SRL SEMPLIFICATE (SRLS)»

si caratterizzano per:

- CAPITALE SOCIALE INFERIORE A <u>10 MILA EURO</u>
  - NESSUN COSTO NOTARILE
  - ATTO COSTITUTIVO **STANDARD**



# SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI (DM 34/2013)



Il regolamento si preoccupa di definire e disciplinare due nuove forme di società:

- a) le società tra professionisti **specialistiche** aventi ad oggetto l'esercizio di attività professionali per le quali sia prevista l'iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico;
- b) le società multidisciplinari, costituite per l'esercizio di più attività professionali.






# ABROGAZIONE TARIFFE (ART.9, COMMA 1, DL 1/2012)



L'art.9 del DL 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 recita al comma 1:

**«Sono abrogate le tariffe** delle regolamentate nel sistema ordinistico»





### PARAMETRI PER COMPENSI IN AMBITO GIURISDIZIONALE (ART.9, COMMA 2, DL 1/2012)



Il comma 2 dell'art.9 introduce i parametri, per determinare i compensi dei professionisti da liquidare da parte degli organi giudiziari.

«Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, **nel caso** di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante».

Il Decreto è stato emanato (Decreto Ministero della Giustizia, 20 luglio 2012 n.140 Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della Giustizia).



### OBBLIGO DEL PREVENTIVO DI MASSIMA (ART.9, COMMA 4, DL 1/2012)



Il comma 4 dell'art.9 introduce l'obbligo del preventivo di massima da dare al cliente al momento del conferimento dell'incarico:

«Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito (...) al momento del conferimento dell'incarico professionale.

Il professionista deve rendere noto al cliente il **grado di complessità dell'incarico**, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico (...)

In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un **preventivo di massima**, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, compremsive di spese, oneri e contributi. (...)»



#### I TASSELLI MANCANTI DELLA RIFORMA



### TESTO UNICO CON NORME NON ABROGATE IN ATTESA DI ESAME

•II Governo, entro il 31 dicembre 2012, provvede a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge che non risultano abrogate per effetto dell'entrata in vigore del Dpr 137/2012 in un testo unico da emanare ai sensi dell'articolo 17 –bis della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Una bozza predisposta dal Cni, per il tramite del Centro Studi, è stata consegnata al Ministero di Giustizia lo scorso mese di febbraio 2013.





#### I TASSELLI MANCANTI DELLA RIFORMA



#### DECRETO PARAMETRI CORRISPETTIVI SERVIZI INGEGNERIA

2. Fino all'emanazione del decreto (...) le tariffe professionali e le classificazioni delle prestazioni vigenti prima della data di vigore del predetto decreto-legge n.1 entrata 2012 possono continuare ad essere utilizzate, ai soli fini rispettivamente, della determinazione del corrispettivo da a **base** porre gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti e all'ingegneria e dell'individuazione delle all'architettura prestazioni professionali.

IL DECRETO, DOPO LE OSSERVAZIONI, ESPRESSE SULLA PRIMA BOZZA (MESSA A PUNTO DAL MINISTERO DI GIUSTIZIA) DA PARTE DEL CONSIGLIO SUPERIORE LAVORI PUBBLICI E DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA, E' STATO MODIFICATO

LA BOZZA MODIFICATA E' STATA INVIATA NUOVAMENTE AL CONSIGLIO SUPERIORE LAVORI PUBBLICI CHE HA DATO PARERE FAVOREVOLE





ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SALERNO

SALUTI ed IN BOCCA AL LUPO......

